



Comune di
Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo

Ordinanza n. 23/2014

IL SINDACO

Considerato che la stagione primaverile favorisce la crescita e proliferazione di erbe spontanee, anche con invasione della sede stradale e rilevato che con la stagione estiva aumenta fortemente il rischio di incendi causando pericolo per i beni agro-forestali sia pubblici che privati;

Ritenuto di dover rimuovere per quanto possibile ogni situazione che potrebbe favorire il rischio di innescio di incendi e/o essere causa di ostacolo alla visibilità e pericolo per la circolazione;

Visto l' art. 29 e seguenti del Nuovo Codice della Strada - D. Lgs. 285/92;

Visto il Regolamento d'Esecuzione del Nuovo C.d.S. - D.P.R. n. 495/92;

Visti gli artt. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del consiglio comunale n° 20 del 07/07/2010;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

- A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali e/o confinanti con parcheggi pubblici o ad uso pubblico, strade comunali e/o vicinali, di provvedere entro il **06/07/2014**, in conformità alle succitate norme, **al taglio delle siepi, delle piante e dei rami che invadono la sede stradale** protendendosi, oltre il confine, sulle strade e parcheggi, a salvaguardia della visuale e della sicurezza per la circolazione nonché per la visibilità della segnaletica, avendo cura di rimuovere tempestivamente il materiale tagliato, fino ad una altezza di **mt. 4,00 per le strade comunali urbane ed extraurbane (tipo D ed E) e fino ad un'altezza di m. 3.00 per le strade comunali locali, pedonali, vicinali (di tipo F, F bis).**

- Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale (Del. C. C. n° 20 del 07/07/2010) i suddetti frontisti sono altresì tenuti a mantenere pulito da siepi, arbusti e piante varie, tutto il fronte stradale compreso tra la strada, o cunetta ove presente, ed il limite della proprietà.

- Il taglio suddetto deve essere ripetuto in modo sistematico ogni qualvolta se ne verifichi la necessità per evitare i pericoli suddetti; a partire dal 07/07/2014 verranno effettuati i controlli sistematici su tutto il territorio comunale.

- Agli inadempienti alla presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 26 c. 3 del citato Regolamento Comunale di Polizia Rurale da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. Lgs 267/2000) e l'Amministrazione provvederà d'ufficio al taglio delle siepi, delle piante e/o dei rami protesi e/o presenti sul fronte stradale compreso tra strada o cunetta se presente e limite della proprietà, addebitando al proprietario del fondo le spese sostenute.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3, c.4 della L. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 16/06/2014.

IL SINDACO
Ing. Mario GIULIANELLI

